

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE  
TRASFERTE DI LAVORO DEL PERSONALE DI TURISMO TORINO E PROVINCIA, NONCHE' DEI  
SERVIZI DI PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ASSISTENZA ACCESSORIA**

Premesso che

- in data \_\_\_\_\_ sono state inviate le lettere di invito per il servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria in favore del Consorzio TURISMO TORINO E PROVINCIA, così come meglio identificati nel capitolato speciale, per un importo complessivo pari ad € 114.000,00 (centoquattordicimila/00), IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.125 comma 1 lett. b del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'art.4.1 del Regolamento Acquisti interno;
- sono state presentate n. \_\_\_\_\_ offerte nei termini previsti dagli atti di gara;
- a seguito dell'esperimento della predetta procedura di gara, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente a \_\_\_\_\_, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'Appaltatore ha provveduto al versamento di € 2.280,00 + iva a titolo di rimborso degli oneri di gara (Allegato D) ed ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

TURISMO TORINO E PROVINCIA (Cod. Fisc. 07401840017), con sede in Torino, Via Maria Vittoria 19, in persona del Presidente Maurizio Montagnese, domiciliato per la carica presso la sede di TURISMO TORINO E PROVINCIA, di seguito denominata "Il Committente".

E

la \_\_\_\_\_ rappresentata dal \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Società, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, di seguito denominata "l'Appaltatore".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – DISCIPLINA DELL'APPALTO**

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
- 1.2 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
  - a) la lettera di invito nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
  - b) l'offerta tecnica e quella economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara;

c) il capitolato tecnico.

1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Lettera Invito ed Offerta Tecnica ed Economica; (II) Capitolato tecnico ed altri documenti allegati al presente Contratto.

1.4 In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto d'appalto;
- b) Lettera invito, Capitolato speciale, Offerta Tecnica ed Economica;
- c) Leggi, regolamenti e norme in materia, in quanto non imperative.

## **ART. 2 – OGGETTO**

L'oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato "Contratto") consiste nello svolgimento da parte dell'Appaltatore dei servizi di cui al capitolato speciale allegato al presente contratto, che qui si intende integralmente richiamato, consistente riassuntivamente in :

- Servizio di biglietteria aerea (nazionale/ internazionale/intercontinentale);
- Servizio di biglietteria ferroviaria;
- Servizio di noleggio auto con o senza conducente;
- Servizi alberghieri;
- Servizi connessi (quali consegna documenti, cambio prenotazione, cancellazione e rimborso, rilascio visti e servizi di assistenza diversa);
- Eventuale collaborazione nell'organizzazione di viaggi per delegazioni in rappresentanza della Committente.

## **ART. 3– DURATA**

La durata del servizio è pari a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, durata che potrà essere rinnovata fino al raggiungimento del valore d'appalto e, comunque, per un massimo di 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta, anche via PEC, della Committente.

**Formattato:** Tipo di carattere:  
(Predefinito) +Corpo

In caso di rinnovo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei soli servizi effettivamente resi, applicando i diritti di agenzia di importo pari a quello indicato in sede di presentazione dell'offerta.

La Committente si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006.

## **ART. 4 – PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il prezzo è stabilito per tutta la durata del Contratto secondo il valore assoluto indicato, per ogni servizio, nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

Il prezzo di cui al comma precedente per l'attività oggetto del presente contratto verrà corrisposto dal Committente previa ricezione di fattura, di volta in volta emessa dall'Agenzia in base al servizio reso, con scadenza 60 gg d.f.f.m.

Le coordinate bancarie dell'Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di saldo sono le seguenti:

---

---

#### **ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni di cui al capitolato tecnico saranno eseguite, presso gli uffici dell'Appaltatore.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

- 6.1 L'Appaltatore assume tutte le obbligazioni di cui al capitolato tecnico, all'offerta ed al Contratto; in caso di violazione il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte.
- 6.2 L'Appaltatore è tenuto a fornire tutti i servizi di cui al capitolato tecnico, con impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito alla Committente di costi aggiuntivi comunque connessi all'acquisto, noleggio e manutenzione delle apparecchiature utilizzate per la prenotazione e l'emissione dei titoli di viaggio.
- 6.3 L'Appaltatore deve garantire sempre le migliori condizioni possibili di viaggio, che la Committente si riserva di verificare in ogni momento.
- 6.4 Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
  - osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
  - osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;
  - eseguire i servizi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del presente contratto.
- 6.5 L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio, che assumerà il ruolo di interfaccia dell'Appaltatore nei confronti

della Stazione Appaltante.

- 6.6 Il Fornitore si obbliga a non cedere a terzi il servizio in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
- 6.7 Qualora l'esecuzione del presente contratto implichi lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali, le parti si impegnano reciprocamente e svolgerlo in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali.

## **7. PENALI**

- 7.1 Qualora l'Appaltatore preli i servizi oggetto del contratto in maniera difforme dalle disposizioni di cui al capitolato tecnico, la Committente potrà applicare le seguenti penalità:
- a) per ogni emissione di biglietto aereo non supportata dall'indagine di mercato finalizzata alla ricerca delle migliori condizioni possibili, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale;
  - b) per ogni caso in cui venga accertata l'applicazione di una tariffa aerea o alberghiera migliorativa rispetto a quella offerta dall'Agenzia, che essa non abbia segnalato alla Committente, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
  - c) per ogni indagine a campione, che individui un risultato negativo, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
  - d) per ogni caso di inadempimento, o di tardivo adempimento, rispetto agli obblighi di cui all'art. 2.3.1 del capitolato tecnico potrà essere applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Si specifica che per ammontare o importo netto contrattuale si intende l'importo complessivo del contratto e non l'importo relativo alla singola pratica.

- 7.2 Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore a mezzo di reclamo scritto, inoltrato anche via e-mail. La Committente potrà chiedere all'Appaltatore di presentare eventuali controdeduzioni entro 3 giorni dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio. Decorso il suddetto termine senza che pervengano le suddette controdeduzioni o, nel caso in cui la Committente non ritenga valide le giustificazioni addotte, verranno applicate le penali così come stabilite al precedente paragrafo 7.1.
- 7.3 La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione della quale si è resa inadempiente.

## **ART. 8 – MODALITÀ DEL SERVIZIO**

- 8.1 Il servizio dovrà essere svolto con le modalità indicate nel capitolato tecnico, nonché con le modalità indicate in sede di offerta dallo stesso Appaltatore.

- 8.2 La Committente si impegna a fornire all'Appaltatore, entro 10 giorni dalla stipulazione del presente contratto, l'elenco del proprio personale autorizzato a richiedere i servizi oggetto dell'appalto.

#### **ART. 9 –VARIANTI**

- 9.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto del prezzo complessivo previsto dall'appalto.
- 9.2 Nel caso di cui al comma precedente, il Committente sarà tenuto unicamente al pagamento del servizio svolto, e l'Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dal Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.

#### **Art.10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- 10.1 Il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore") verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..
- 10.2 Il direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto.

#### **ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 11.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all'art. 4 del presente contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo (CIG 5784213391)
- 11.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 11.3 L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate al Committente entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui si allega un modello (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.

- 11.4 Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.
- 11.5 L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 12.1 Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Committente.
- 12.2 Il contratto può essere altresì risolto, ad insindacabile giudizio del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale;
  - nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto;
  - nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell'Appaltatore;
  - nel caso di subappalto non autorizzato;
  - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
  - nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell'aggiudicatario;
  - nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11.
- 12.3 Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed

in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

- 12.4 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 12.5 L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

#### **Art. 13 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

- 13.1 E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.
- 13.2 In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

#### **Art. 14 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino e, anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.

#### **Art. 15 - DOMICILIO**

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto si riterrà valida, se inviata al seguente indirizzo:  
Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino nonché al seguente n. di fax 011/883426 e all'indirizzo di posta elettronica: [amministrazione@pec.turismotorino.org](mailto:amministrazione@pec.turismotorino.org)

#### **Art. 16 - CLAUSOLE FINALI**

- 16.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
- 16.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.
- 16.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
- 16.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 16.5 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.

#### **ART. 17 – ALLEGATI**

- a) Cauzione definitiva;
- b) Offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi dell'art. 11.3 del presente contratto;
- d) Pagamento oneri di gara.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li \_\_\_\_\_

Per TURISMO TORINO E PROVINCIA

per l'Appaltatore

Il Presidente

Maurizio Montagnese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341, gli art. 7 (penali), art. 4 (pagamento a 60 giorni d.f.f.m.), art. 9 (varianti), art. 12 (risoluzione del contratto), art. 13 (responsabilità dell'Appaltatore), art. 14 (elezione di foro).

per l'Appaltatore

---



- che il conto è da riferire:

al contratto rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con Turismo Torino e Provincia

- di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica.